



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO II

A tutti gli Istituti Centrali e Periferici

Oggetto: Richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del D.P.R. 1032/73 e successive modifiche – indicazioni operative per la procedura di contestazione.

Si forma la presente a seguito delle numerose richieste di interessi di rivalsa pervenute dall'INPS allo Scrivente Servizio ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del D.P.R. 1032/73 e successive modifiche allo scopo di fornire gli opportuni chiarimenti e le indicazioni operative necessarie per procedere all'eventuale contestazione di richieste di cui all'oggetto, ritenute infondate.

Si rappresenta che la presentazione del ricorso rimane in capo all'Istituto che ha lavorato la pratica di quiescenza e previdenza ed ha provveduto all'emanazione del relativo decreto di cessazione.

Pertanto, si intende fornire indicazioni operative volte ad uniformare la procedura di contestazione a livello nazionale.

Innanzitutto, giova richiamare la normativa di riferimento in materia di trattamento di fine servizio e/o rapporto.

- **Normativa e tempi liquidazione Trattamento di Fine Servizio/ Fine Rapporto.**

La disciplina sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici e, in ogni caso, per i dipendenti iscritti alle gestioni delle indennità di fine lavoro dell'Inps (ex Enpas ed ex Inadel) è contenuta nell'art. 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le modifiche apportate dal decreto legge 138/2011 e dalla legge 147/2013 hanno anche introdotto deroghe in ragione delle date di conseguimento dei requisiti pensionistici.

Giova ribadire che, in materia di tfs, l'art. 3 c. 2, legge 28 maggio 1997, n. 140 -Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione disponeva: *“Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.”* Ancora, l'art. 3 c. 3, legge 28 maggio 1997, n. 140 - Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione: *“Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e, comunque, non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”*. Non da ultimo l'art. 24 del D.P.R. 23 dicembre 1973, n.1032 - Riscatto dei servizi reca: *“omissis.... La domanda di riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza, debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede entro novanta giorni dalla ricezione”*.

Si evidenzia, infine, che risultano del tutto superati i termini disposti dall'art. 26 del DPR 1032/1973



relativi all'inoltro delle pratiche ed alla liquidazione da parte dell'istituto previdenziale, alla luce del nuovo disposto intervenuto con il D.L. 138/2011 e della L. 147/2013.

La casistica più ricorrente e i relativi termini di liquidazione del tfs risultano essere i seguenti:

- entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell'ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
- dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Si fa altresì presente che i suindicati termini potrebbero essere maggiori in caso di dimissioni Quota100, Quota 102, Quota 103 o di presentazione di domanda di pensione in cumulo.

• **Procedura dei ricorsi on line ai fini della contestazione di eventuali interessi di rivalsa**

Alla luce di tali premesse si forniscono di seguito le indicazioni utili da seguire qualora pervengano note di interessi di rivalsa che devono essere contestate dall'Istituto che ha gestito la posizione assicurativa del dipendente occupando sia della lavorazione del trattamento di quiescenza, sia di previdenza.

In particolare, ogni Istituto al fine di contestare le note di cui all'oggetto della presente circolare dovrà procedere all'inoltro del ricorso/riesame accedendo all'apposita pagina sul sito dell'Inps che ha previsto apposita procedura "Ricorsi e istanze di Riesame Online" accessibile al seguente [link](#).

Viene poi richiesto di seguire il seguente iter:

- 1) AUTENTICAZIONE da parte dell'Operatore dell'istituto già abilitato all'applicativo "Nuova Passweb" e si apriranno delle schermate che dovranno essere flaggate e di cui si forniscono a titolo esemplificativo alcune slide in allegato alla presente. (cfr. slide);
- 2) ALLEGARE una breve relazione relativamente alla procedura di quiescenza e previdenza, facendo riferimento scrupoloso alle date di inoltro della documentazione al fine di contestare nel merito la mancata tardività nell'invio ai fini del Tfs; nella stessa è bene richiamare nelle premesse anche la normativa di cui sopra si è dato cenno e chiedere quindi nelle conclusioni *l'annullamento* del provvedimento Inps che si contesta indicandone numero di protocollo, data, e dati anagrafici del dipendente cui la procedura di riferisce;
- 3) ALLEGARE la delega ai fini dell'inoltro del ricorso/riesame che potrà essere rilasciata dal dirigente dell'Istituto o dall'organo gerarchicamente superiore qualora l'istituto che debba contestare il provvedimento dell'INPS sia una sede non dirigenziale. Tale delega dovrà essere accompagnata dal documento di identità in corso di validità del soggetto delegante;
- 4) ALLEGARE l'atto INPS oggetto di contestazione;
- 5) ALLEGARE ogni altra documentazione ritenuta utile (a titolo esemplificativo e non esaustivo le ricevute di invio della documentazione ai fini della liquidazione del Tfs);



- 6) SALVARE la ricevuta di protocollo che viene fornita alla fine dell'istruttoria. L'INPS provvederà con successiva comunicazione circa l'esito del ricorso.

Si confida nella pedissequa osservanza della presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Maria Giuseppone)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Oreste Cirillo)